

Il governo autonomo della magistratura tra vecchi dilemmi e nuove prospettive

Margherita Cassano¹

Sommario: 1. Premessa.- 2. La declinazione dei principi di autonomia e indipendenza.-3. Il ruolo del giudice nell'applicazione della legge.- 4. La necessità di risposte efficaci dell'intero sistema, anche sul piano delle ricadute organizzative.- 4.1. Un primo utile rimedio: la motivazione dei provvedimenti.- 4.2. Corsi di formazione aperti anche agli avvocati.-4.3. La conoscenza degli ordinamenti sovranazionali.- 4.4. Le valutazioni di professionalità.- 5. I collocamenti fuori ruolo.- 6. La geografia giudiziaria.

1. Premessa

L'esito del referendum sulle proposte di modifica del titolo IV della Costituzione non autorizza facili trionfalismi né forme di disinteresse rispetto al disagio manifestato da coloro che si sono espressi in senso favorevole alla riforma. La centralità dei fondamentali principi democratici di attenzione e rispetto delle idee diverse, del dialogo e del confronto quali strumenti per approfondire e sottoporre a verifica critica i propri convincimenti impongono di interrogarci sulla esaustività e appropriatezza delle risposte sinora fornite ad alcune delle principali questioni che hanno interessato il dibattito pubblico sull'ordinamento giudiziario.

Le considerazioni sviluppate in questa sede tentano di rispondere a questa esigenza mediante l'individuazione di alcuni temi che potrebbero essere utilmente affrontati nell'ambito delle attività di governo autonomo della magistratura.

2. La declinazione dei principi di autonomia e indipendenza

Innanzitutto, parrebbe utile promuovere una riflessione di ampio respiro sui principi di autonomia e indipendenza, da intendere non come prerogative di una casta professionale, ma come valori strumentali a garantire l'imparziale applicazione della legge, a sua volta funzionale a dare concreta attuazione al principio di uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini dinanzi alla legge. L'autonomia e l'indipendenza non possono in

¹ Margherita Cassano, già Prima Presidente della Corte di Cassazione

alcun modo giustificare l'idea di un magistrato "monade", disinteressato agli indirizzi giurisprudenziali espressi sulle medesime questioni dai colleghi del proprio ufficio e dai giudici dell'impugnazione in vista della ricerca di una possibile uniformità delle risposte a casi simili, privo di attenzione all'esito della decisione nei gradi successivi del giudizio e agli eventuali vizi ivi rilevati sì da scongiurare il loro ripetersi e la dilatazione abnorme dei tempi processuali conseguente all'annullamento del provvedimento. Non sono compatibili con il quadro costituzionale di riferimento neppure atteggiamenti di indisponibilità intellettuale a cimentarsi con gli indirizzi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in un circuito virtuoso volto ad una sintesi coerenziatrice del sistema in grado di fornire linee guida il più possibile chiare a coloro che intendono proporre una domanda di giustizia o coltivare eventuali impugnazioni.

L'autonomia e l'indipendenza, quindi, non devono rappresentare impropri schermi per avallare forme di individualismo esasperato, per abbandonare nuove prospettive di collegialità nel lavoro, per ridurre l'attività giudiziaria, soprattutto in campo civile, alla partecipazione a distanza ai vari incumbenti con inevitabile progressiva "desertificazione" degli uffici che tanto disorienta i principali interlocutori dei magistrati, gli avvocati.

3. Il ruolo del giudice nell'applicazione della legge

In secondo luogo occorre evidenziare il nesso inscindibile esistente tra l'esigenza di recupero di una dimensione collegiale e la maggiore complessità dell'attività interpretativa ascrivibile ad un sistema di fonti, nazionali e sovranazionali, sempre più articolato, alla necessità di misurarsi con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte europea di giustizia, alla difficoltà di enucleare la regola da applicare al caso concreto in un contesto caratterizzato dal frenetico susseguirsi di leggi, talora non ben coordinate fra di loro, alla necessità di fornire risposta a nuove domande di giustizia.

Tutto questo richiede una nuova attenzione ai profili esegetici, al metodo nella lettura delle disposizioni, agli aspetti deontologici insiti nella delicatissima attività giudiziaria, destinata alla tutela dei diritti fondamentali delle persone nel rispetto del principio costituzionale di soggezione esclusiva alla legge. Quest'ultima nozione deve, a sua volta,

misurarsi con l'art. 7 della Cedu così come interpretato dalla Corte di Strasburgo che, valorizzando il richiamo al "diritto" (e non alla sola "legge") contenuto nella predetta disposizione, rivolta sia agli ordinamenti di *common law* che a quelli di *civil law*, suggerisce una nozione ampia di legalità, comprensiva non solo del diritto di produzione legislativa, ma anche di quello di derivazione giurisprudenziale, con conseguente riconoscimento del ruolo fondamentale del giudice nella enucleazione della norma, il cui significato è reso esplicito dalla combinazione di due dati: quello legislativo e quello interpretativo (cfr., *ex plurimis*, sentenze della Corte Edu 24/4/1990, caso *Kruslin c/ Francia*; 12/2/2008, caso *Kafkaris c/ Cipro*; 15/11/1996, caso *Cantoni c/ Francia*; 25/5/1993, caso *Kokkinakis c/ Grecia*).

Il carattere necessariamente generale ed astratto della legge quale sequenza testuale di termini rende, infatti, indispensabile l'attività interpretativa del giudice che, chiamato a pronunciarsi sul singolo caso, deve ricavare dal dato statico della singola disposizione la regola da applicare alla specifica fattispecie sottoposta al suo esame. Il testo di una disposizione di legge, quindi, per quanto possa apparire chiaro, non può prescindere dall'elemento di interpretazione giudiziaria.

Leggere il principio di legalità coniugando la previsione legislativa con la sua concretizzazione in sede giudiziaria ha, secondo la Corte Edu, precisi riflessi di sistema, in quanto impone all'interprete di riservare la doverosa attenzione a profili ulteriori quali l'accessibilità della norma e la ragionevole prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla sua inosservanza, riferibili non tanto all'astratta previsione legale quanto alla norma "vivente", risultante dall'applicazione e dall'interpretazione da parte dei giudici (cfr. sentenze Corte europea *Cantoni c/ Francia succitata*; 22/11/1995, caso *S.W. e C.R. c/ Regno Unito*; 29/3/2006, caso *Achour c/ Francia*).

I principi enunciati dalla Corte Edu hanno significativamente permeato il nostro sistema nazionale in cui è ormai acquisita l'idea che il carattere necessariamente generale della legge rende indispensabile l'attività esegetica del giudice, il quale le restituisce dinamicità mediante l'enucleazione dalla sua astratta previsione della "norma" del caso concreto e lo svolgimento di una inevitabile <<mediazione accertativa>> e di sua funzione <<limitatamente creativa>> (Sez, U. n. 18288 del 21 gennaio 2010). Spetta, infatti, al giudice, individuare, tra i possibili

significati racchiusi in una disposizione, quello più adeguato al caso concreto e maggiormente idoneo a fornire tutela ai diritti fondamentali della persona quali consacrati nella Carta fondamentale, nelle Convenzioni e nei Trattati internazionali e destinati a vivere anche nelle pronunce della Corte costituzionale, della Corte europea di giustizia, della Corte di Strasburgo.

Di conseguenza, il reale significato di una disposizione di legge in un determinato contesto socio-culturale non emerge, soltanto, dalla mera analisi del dato positivo, ma da un percorso più organico e complesso che coniuga il dato letterale con le relative prassi applicative, sicché la struttura necessariamente generica ed astratta della singola disposizione viene riempita di contenuto dall'attività concretizzatrice della giurisprudenza.

Le considerazioni sinora svolte non autorizzano, però, sovrapposizioni concettuali tra il ruolo del legislatore e quello del giudice. Lo svolgimento della complessa attività esegetica nella società moderna, contraddistinta dalla molteplicità dei livelli di tutela e dal costante confronto con la prospettiva anche sovranazionale, deve, infatti, essere coniugato – come già in precedenza accennato - con il principio costituzionale di legalità formale. Esso comporta che il giudice non possa prescindere dall'universo di senso proprio della legge, specie di quella penale, e che i diversi canoni interpretativi siano utilizzati per scoprire un significativo precettivo interamente contenuto nell'insieme delle parole che compongono la singola disposizione. In altri termini, nel suo sforzo interpretativo il giudice non può oltrepassare i limiti di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione posta previamente dal legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza.

Questo perimetro rigoroso è reso ancor più cogente dal rispetto del principio di legalità penale al cui ambito vanno ricondotte basilari garanzie che operano come limite al potere punitivo dello Stato: la riserva di legge, la tassatività, la necessaria determinatezza della fattispecie, l'irretroattività della nuova norma penale più sfavorevole.

Il maturo esercizio della discrezionalità giudiziale deve muovere da queste corrette coordinate in merito alla nozione di legalità ed essere alimentato dalla consapevolezza della estrema complessità del compito

affidato al magistrato, dall'attitudine ad auto-limitarsi in presenza di nuove domande di giustizia cui non può essere fornita risposta mediante un solido riferimento al diritto positivo, oltre che dalla capacità di coniugare il principio di effettività della tutela giurisdizionale con quello della leale collaborazione con gli altri poteri dello Stato.

L'equilibrio tra rispetto del principio di legalità ed esercizio della discrezionalità sollecita anche la costante verifica dell'adeguatezza delle opzioni esegetiche prescelte, l'apertura a diverse realtà sapienziali, un attento sforzo ricostruttivo del sistema secondo linee evolutive organiche e coerenti, il bilanciamento tra la sensibile attenzione alle nuove istanze, il divieto di *non liquet*, il lucido sforzo ermeneutico nel ricostruire la categoria dei diritti suscettibili di tutela giurisdizionale, distinguendoli dalle mere aspettative individuali, la consapevolezza che, senza una valida fondazione giuridica, diritti qualificati come fondamentali si arrestano alla soglia di semplici, se pure legittime, aspirazioni.

In presenza di una linea di tendenza così complessa che, superando il dato positivo, tenta di delineare il radicamento dei diritti nella coscienza storico-sociale del popolo, svincolandoli dalla positività della Costituzione, i magistrati, forti del rispetto dell'equilibrio istituzionale, devono rifiutare di appropriarsi acriticamente di compiti spettanti ad altre istituzioni dello Stato e del ruolo di interpreti della coscienza profonda del popolo.

Quello appena delineato è un quadro composito in cui alle tradizionali categorie si affiancano nuovi strumenti di comprensione dell'universo giuridico alla luce di una consapevolezza epistemologica più affinata. In proposito conservano una straordinaria attualità le riflessioni di Paolo Grossi secondo cui la legalità è un vocabolo e un concetto intrinsecamente "monodico", incapace di esprimere quella realtà "polifonica" che è oggi la dimensione giuridica. Il moderno giurista è, infatti, investito di un nuovo, stimolante e impegnativo compito culturale: quello di cogliere l'essenza delle trasformazioni del nostro tempo post-moderno, contrassegnato dall'evidente ritorno al diritto in tutta la sua latitudine di ordinamento dell'umana convivenza. Tale ritorno non deve essere inteso come espressione di una crisi storica e di abbandono di precedenti e consolidate elaborazioni dogmatiche, bensì come fattore di ricchezza e di una nuova dimensione della civiltà giuridica che stimola ciascuno di noi a rivedere rassicuranti certezze e a percorrere la nuova strada tracciata con

fecondità di pensiero, disponibilità intellettuale, razionale ricerca di antidoti a possibili derive assiologiche nocive per la prevedibilità e la stabilità degli orientamenti giurisprudenziali quali strumenti per garantire l'effettività del diritto di difesa e il rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.

4. La necessità di risposte efficaci dell'intero sistema, anche sul piano delle ricadute organizzative

Un quadro di riferimento così composito dovrebbe costituire il presupposto per risposte pacate e, al contempo, incisive alle critiche ricorrenti del c.d. protagonismo giudiziario e del ruolo "creativo" della giurisprudenza, critiche che vanno ascoltate e rispettate in quanto espressione del sentire di una parte della collettività, ma che meritano da parte del CSM una rappresentazione corretta dell'essenza dell'attività giudiziaria allo scopo di evitare forme di sfiducia e di disaffezione della collettività nei confronti di una delle istituzioni su cui poggia lo Stato di diritto.

La risoluzione su questi argomenti potrebbe costituire, altresì, un utile strumento di comprensione nell'attuale momento storico in cui pare riaccendersi l'attenzione sulla responsabilità civile diretta dei magistrati.

Al contempo sarebbe auspicabile l'avvio, da parte del CSM, di un serio confronto sui rapporti tra legge e giurisdizione che possa trovare il suo sbocco naturale in una risoluzione di ampio respiro che affronti il tema della proliferazione legislativa, del rapporto tra progressivo ampliamento dell'intervento giudiziario, capacità effettive di risposta del sistema - tenuto conto della insopprimibile esigenza di preservare la qualità della risposta espressa nei provvedimenti, doverosamente preceduta da studio e approfondimento - organico complessivo della magistratura, inadeguato rispetto alle esigenze espresse da una società in continua evoluzione, come dimostrano la comparazione con la realtà europea.

Come naturale corollario di questo contributo dovrebbe essere segnalata l'esigenza che ogni nuova legge in ambito giudiziario sia preceduta da uno studio di fattibilità e da un'analisi delle sue ricadute organizzative: significative, al riguardo, appaiono le vicende legislative relative al c.d. tribunale della famiglia e all'introduzione del giudice per le indagini preliminari collegiale che non si sono preventivamente

misurate con il tema centrale della geografica giudiziaria e dell'assetto della stragrande maggioranza dei tribunali italiani, di natura medio-piccola anche alla luce del complesso sistema delle incompatibilità processuali previste dal legislatore o delineate a seguito di plurimi interventi della Corte costituzionale.

Infine, nel rapporto tra legge e giurisdizione non potrebbe essere elusa la tematica della necessaria stabilità della cornice legislativa quale pre-condizione per la maturazione di orientamenti giurisprudenziali approfonditi e stabili idonei a garantire la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, l'effettività dell'accesso alla giustizia, la tutela del diritto di difesa, la ragionevole durata dei processi, talora vanificata dal rapido susseguirsi di disposizioni sullo stesso ambito di materia con delicati problemi interpretativi in tema di successione di leggi nel tempo. In proposito il pensiero corre inevitabilmente alle iniziative legislative in tema di prescrizione.

Nella medesima prospettiva parrebbe ineludibile analizzare le ricadute di dinamiche così complesse sulla professionalità del magistrato nella cui opera sono sempre più in agguato rischi di derive assiologiche da scongiurare.

4.1. Un primo utile rimedio: la motivazione dei provvedimenti

Un primo, utile rimedio potrebbe essere costituito dall'attualizzazione della delibera consiliare a suo tempo adottata in tema di motivazione dei provvedimenti nella consapevolezza che essa non solo forma oggetto di una specifica previsione costituzionale (art. 111, comma sesto, Cost.) da porre in correlazione con la generalizzata ricorribilità dei provvedimenti in cassazione per violazione di legge (art. 111, comma settimo, Cost.), ma è espressione della soggezione esclusiva alla legge da parte del giudice che amministra la giustizia in nome del popolo italiano. Non si può dimenticare che la motivazione rappresenta anche lo strumento per promuovere la comprensione del contenuto della decisione da parte della collettività, per rendere sempre più informate e consapevoli le richieste di tutela, per favorire la immediata individuazione della *ratio decidendi* in vista della eventuale proposizione di impugnazioni rispettose del paradigma della specificità e per rendere possibili le doverose forme di controllo sull'esercizio della giurisdizione da parte del popolo nel cui nome è esercitata la giurisdizione. E', inoltre, indubbio che provvedimenti

correttamente e coerentemente motivati in relazione alla loro natura e alla loro concatenazione nell'ambito del processo, inteso come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra loro, ciascuno dei quali è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi secondo precise interrelazioni funzionali, rafforzano, in un'ottica complessiva, la validità e l'efficienza del lavoro giudiziario e contribuiscono al corretto funzionamento del sistema, assicurando il contenimento dei tempi e la razionale utilizzazione delle risorse umane ed economiche disponibili.

4.2. Corsi di formazione aperti anche agli avvocati

Nella medesima ottica sarebbe auspicabile l'intensificazione, d'intesa con la Scuola, delle iniziative formative aperte alla partecipazione di magistrati che operano in gradi diversi per recuperare una visione complessiva del processo e del proprio ruolo che non si esaurisce nella singola fase in cui si opera, essendo responsabilità condivisa quella di concorrere alla fisiologica evoluzione del processo secondo le cadenze fissate dall'ordinamento.

Del pari, sempre d'intesa tra CSM e Scuola, andrebbero valorizzate occasioni di confronto, sia in sede centrale che decentrata, con l'Avvocatura, essendo indiscutibile che gli Avvocati sono i co-protagonisti ineliminabili della giurisdizione e che un confronto proficuo su temi di comune interesse potrebbe contribuire a migliorare la qualità della risposta giudiziaria e l'effettività della tutela dei diritti fondamentali.

4.3. La conoscenza degli ordinamenti sovranazionali

Su di un piano diverso, ma complementare a quello ora accennato, il CSM dovrebbe intensificare la sua sensibile attenzione agli universi ordinamentali sovranazionali soprattutto europei in modo da contribuire a rendere sempre più salda una cultura condivisa sul ruolo della giurisdizione, quale ordine distinto ed autonomo rispetto al potere legislativo e a quello esecutivo e dotato di prerogative di autonomia e indipendenza presidiate da organi di governo autonomo, nella tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona, e da gettare le basi per la costruzione di uno spazio comune di libertà e di pace.

4.4. *Le valutazioni di professionalità*

Come in precedenza accennato, le tematiche relative alla maggiore complessità del lavoro del magistrato e dei possibili rimedi a derive assiologiche trova un suo immediato riflesso sul piano delle valutazioni di professionalità che dovrebbero servire ad acquisire la massa più ampia ed obiettiva di informazioni sulla loro attività, sulle modalità di svolgimento del servizio, sulla qualità dei provvedimenti redatti, sulle attitudini ad organizzare il proprio lavoro e a fornire un apporto progettuale e propositivo alla vita dell'ufficio, sull'attenzione riservata alle dinamiche di una moderna nomofilachia circolare, sul rispetto dei diritti delle parti e della loro dignità. Tutto questo appare indispensabile in una fase storica delicata come l'attuale in cui malintese forme di efficientismo e una scarsa informazione sul complesso tema dell'intelligenza artificiale possono, invece, favorire forme di pigrizia intellettuale e di rinuncia all'enunciazione di chiari canoni ermeneutici sottesi alle diverse opzioni esegetiche che si alimentano con lo studio, con i necessari approfondimenti scientifici, con la metodica del dubbio, con la verifica della permanente attualità degli approdi interpretativi alla luce del divenire sociale, delle mutate domande di giustizia, delle peculiarità dei casi concreti.

Valutazioni di professionalità che pongano al centro l'analisi dei provvedimenti acquisiti a campione e prodotti dall'interessato e il complesso delle relazioni intessute nel quotidiano lavoro giudiziario possono costituire un valido supporto per aiutare i magistrati a riscoprire il senso più profondo della loro attività in cui devono armoniosamente coniugarsi il dato tecnico-professionale e l'attenzione alle vicende umane delle persone che entrano in contatto con il mondo della giustizia, la capacità di corretta articolazione di un ragionamento probatorio che rifugga da massime di esperienza fallaci e da pregiudizi e stereotipi e la verifica attenta della permanente adeguatezza degli orientamenti giurisprudenziali, la metodica del dubbio e la tensione ideale a non conformarsi acriticamente ad un precedente non adeguatamente verificato, la capacità di risposta alle mutate domande di giustizia e il senso del limite.

Occorre chiedersi se rapporti informativi e pareri incentrati solo sulla segnalazione di profili critici, negativi o anomali o strutturati burocraticamente possano assicurare la concretezza e la veridicità delle

valutazioni, possano costituire l'utile base per la selezione del magistrato ai fini del conferimento di incarichi semi-direttivi o direttivi o non sconfinino piuttosto in forme di abdicazione all'esercizio obiettivo e responsabile del governo autonomo della magistratura ai vari livelli, a partire dai consigli giudiziari o dal consiglio direttivo della Corte di cassazione ai quali si chiede di collaborare con il CSM nel fornire un quadro completo del profilo professionale del magistrato che sia saldamente ancorato a fatti, circostanze obiettive, all'analisi effettiva dei provvedimenti e di rifuggire da inutili aggettivazioni prive di qualunque correlazione con dati verificabili.

La pienezza del contraddittorio assicurato nel procedimento di valutazione della professionalità consente di superare le preoccupazioni in merito alle dinamiche insite nei rapporti tra dirigente dell'ufficio giudiziario e magistrato sottoposto a scrutinio e per aprirsi a prospettive culturali nuove che pongano al centro il dovere di adeguatezza professionale del magistrato la cui opera può incidere con effetti irreversibili sulla vita delle persone e sulla loro dignità e che deve costantemente ispirarsi ai valori del rispetto, dell'ascolto, della responsabilità, dell'umiltà in una trama di relazioni di ufficio armoniche in cui ognuno costituisce il tassello indispensabile di un mosaico più ampio che richiede il contributo di tutti.

5. I collocamenti fuori ruolo

Le sintetiche considerazioni sinora svolte sulla centralità del lavoro giudiziario nella vita professionale del magistrato potrebbero rappresentare l'utile base di partenza per affrontare in modo organico la questione dei collocamenti fuori ruolo, questione che non può essere né banalizzata né schematizzata e non può neppure formare oggetto di soluzioni di tipo casistico, ma che richiede una ricognizione approfondita da parte del CSM delle diverse tipologie di incarico e del loro fondamento giuridico, degli enti conferenti, delle procedure di selezione e di conferimento, della rilevanza dell'incarico ai fini del miglioramento della professionalità del magistrato, della comparazione tra gli interessi perseguiti dall'istituzione richiedente e le necessità della realtà giudiziaria.

Ai fini del doveroso bilanciamento tra scopertura degli organici dei singoli uffici e rilevanza generale dell'incarico occorre fare chiarezza,

mediante una precisa loro tipizzazione, sugli incarichi di speciale importanza che possono giustificare la deroga alle esigenze di corretto funzionamento degli uffici mediante una dotazione organica adeguata, così come pure sarebbe utile distinguere i diversi incarichi a seconda della loro diretta attinenza con l'attività giudiziaria. La mancata specificazione di questi parametri rischia di porre impropriamente sullo stesso piano attività indispensabili per il miglioramento della giurisdizione a livello sia interno che sovranazionale e per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria ai vari livelli (si pensi, a mero titolo esemplificativo, agli assistenti di studio alla Corte costituzionale, ai giudici della Corte Edu e ai loro assistenti di studio, ai giudici presso il Tribunale e la Corte europea di giustizia, ai magistrati di collegamento) e incarichi in cui è, invece, prevalente l'ottica della collaborazione in favore di istituzioni dello Stato che non hanno alcun nesso immediato di correlazione con aspetti legati al mondo giudiziario e alle relative professionalità.

La mancata chiarificazione di tutti questi aspetti rischia, al momento, di provocare due effetti negativi: una generalizzata penalizzazione dei magistrati chiamati a svolgere attività indispensabili per la giurisdizione anche nell'ottica del dialogo fra le Corti, con conseguenti crisi di vocazione in settori fondamentali che, invece, sono valorizzate in modo specifico da altri Paesi europei; una sottovalutazione della incidenza sull'autonomia e indipendenza del magistrato di talune tipologie di incarico.

È, infine, da considerare che manca qualunque forma di utile cooperazione tra ente richiedente e CSM al fine di verificare l'effettivo impegno del magistrato collocato fuori ruolo e i risultati ottenuti nell'espletamento dell'incarico.

Insomma, vi è il rischio concreto che la nebulosità della situazione attuale possa produrre un solo risultato sicuro: la fuga dall'oneroso lavoro giudiziario e la sottrazione di energie preziose agli uffici giudiziari in vista del compimento di attività che potrebbero essere realizzate, con uguale efficacia, da altre professionalità.

6. La geografia giudiziaria

Il versante dei rapporti con le altre istituzioni dello Stato evoca un altro tema di grande attualità, quello della geografia giudiziaria, sul quale sarebbe auspicabile un lavoro condiviso tra Ministero della giustizia e

CSM per individuare parametri generali e obiettivi idonei a definire i criteri di mantenimento, soppressione o introduzione di nuovi tribunali e definire, per ciascun ufficio, le dotazioni organiche indispensabili per garantirne la piena funzionalità, tenuto conto delle riforme che si sono succedute nel tempo, dei flussi di lavoro (sopravvenienze, definizioni, pendenze), dei carichi esigibili fissati dall'organo di governo autonomo, della natura e del coefficiente di complessità dei procedimenti, dei mutamenti economici e sociali intervenuti nel corso dei decenni, del moderno sistema di trasporto.

Il mantenimento di piccoli tribunali dotati di un organico inferiore alle venti unità, spesso ubicati a brevissima distanza fra loro o le ricorrenti proposte di riapertura di uffici di primo grado da tempo soppressi o di creazione di nuove realtà giudiziarie rischiano di essere forieri di gravi disservizi con ricadute facilmente immaginabili sulla effettività della risposta giudiziaria e sul rispetto del parametro costituzionale di ragionevole durata dei processi.

Né, d'altra parte, si può pensare di ovviare agli inconvenienti segnalati mediante misure temporanee o di corto respiro (ad esempio ricorso alle tabelle infradistrettuali che consentono l'applicazione di magistrati da un ufficio all'altro), ove si consideri che le stesse sono destinate a gravare nella quasi totalità dei casi, su uffici di ridotte dimensioni che non possono sopportare la sottrazione di alcuna unità, pena la paralisi.

Un lavoro congiunto tra Ministero della giustizia e CSM sulle dotazioni organiche dei singoli uffici necessarie per assicurarne la piena operatività, distinguendo le attribuzioni funzionali distrettuali da quelle ordinarie, potrebbe offrire prospettive significative di miglioramento del servizio giudiziario in un'ottica solidaristica che, perseguendo la finalità di garantire una risposta più efficace e moderna alle istanze dei cittadini, sarebbe in grado di superare le pur comprensibili resistenze locali.